

Regione Basilicata  
APT Basilicata

Deliberazione del  
Direttore Generale

Data 15 /06/2020

Atto N. 91

**OGGETTO**

Normativa in materia di  
emergenza epidemiologica da  
COVID-19. Nuove misure  
straordinarie sul lavoro agile o  
*smart working* nell'A.P.T.

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

Cap..... Imp. n°.....

€.....

Creditore

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Roberta Laurino



**REGIONE BASILICATA**

**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno duemilaventi il giorno quindici del mese di giugno, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Matera, Via De Viti De Marco n° 9, l'Ing. Antonio Nicoletti – Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 10, comma 2, della L.R. Basilicata 04/06/2008, n° 7 e ss.mm.ii., con il quale è stata istituita, con decorrenza dal 01/07/2008, l'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Basilicata;

VISTO il D.P.G.R. n° 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 e Pluriennale 2020/2022, adottato con propria deliberazione n° 62 del 20/03/2020 ed approvato dalla Giunta Regionale con la D.G.R. n° 234 del 9/04/2020 e dal Consiglio Regionale con la L.R. 04/06/2020, n° 13 di cui al B.U.R. n° 54 (Sez. Speciale) del 5/06/2020;

VISTO lo Statuto dell'A.P.T., adottato con la deliberazione del Direttore Generale n° 30 del 22/09/2008 ed approvato dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 1626 del 22/10/2008;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 81 del 09/12/2008, come successivamente modificata con le deliberazioni n° 176 del 25/10/2010 e n° 279 del 09/12/2016, con la quale è stato adottato il "Regolamento della Dotazione Organica e dell'Organizzazione degli Uffici dell'A.P.T.";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 80 del 24/04/2009, approvata dalla Regione Basilicata con la D.G.R. n° 987 del 29/05/2009, con la quale è stata definita la dotazione organica dell'Agenzia;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165/2001 e ss.mm.ii. recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTO** il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 2015, n° 124 recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2017, n° 81 e ss.mm.ii. recante “*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*”;

**ESAMINATA** la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n° 3/2017 del 1° giugno 2017, emanata ai sensi dell’art. 14 della suddetta Legge n° 124/2015, con le allegate “*Linee guida in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*”;

**CONSIDERATO** che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

**PRESO ATTO** che, tra le misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza di cui alla suddetta deliberazione del 31 gennaio 2020, è stato previsto il ricorso alla modalità di lavoro agile di cui agli artt. 18 e ss. della Legge n° 81/2017 e ss.mm.ii., anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e con assolvimento degli obblighi di informativa previsti dall’art. 22 della stessa Legge n° 81/2017 in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’I.N.A.I.L.;

**CONSIDERATO** che l’A.P.T. ha dato attuazione alle suddette disposizioni nazionali, introducendo il lavoro agile o *smart working* nella propria organizzazione del lavoro con deliberazione dello scrivente n° 61 del 18 marzo 2020, con la quale: (1) sono state individuate modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile per il personale dell’A.P.T. complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; (2) sono state individuate le attività indifferibili richiedenti la costante presenza fisica del personale nella sede di lavoro;

**CONSIDERATO** altresì che le misure organizzative adottate con la citata deliberazione n° 61 del 18 marzo 2018 sono state in seguito modificate con la deliberazione n° 63 del 23 marzo 2020 per adeguarle al mutato quadro normativo nazionale e regionale di riferimento ed in particolare all’Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 10 del 22 marzo 2020, con la quale sono state adottate misure ancora più restrittive rispetto a quelle nazionali ed in particolare è stato vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale e all’interno del territorio regionale, salvo che per “*comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l’erogazione dei servizi pubblici essenziali*”;

**PRESO ATTO** che la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è ulteriormente cambiata in relazione all’evolversi della emergenza epidemiologica;

VISTO in particolare il Decreto Legge 19 maggio 2020, n° 34 che, all'art. 263, ha stabilito che "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità (...)"

RICHIAMATO l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27, che prevede testualmente "1.(...) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n° 165/2001, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n° 81/2017. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della Legge 22 maggio 2017, n° non torva applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (...)"

VISTA la Direttiva n° 3/2020 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante *"Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni"*, con le quali le pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo della tutela e sicurezza dei lavoratori, sono state invitate ad un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il loro ruolo propulsivo ai fini della progressiva ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

ESAMINATE le disposizioni dettate dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n° 22 del 17 maggio 2020 e n° 25 del 1° giugno 2020;

PRESO ATTO che, per effetto delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, è cessata l'efficacia delle previgenti misure limitative della circolazione all'interno dei singoli territori regionali e degli spostamenti interregionali, salvo successivi provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 25/03/2020, n° 19 in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;

VALUTATO che, in relazione al mutato quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, si rende necessario ed opportuno rivedere le attività indifferibili dell'A.P.T. e quelle che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, al fine di assicurare il necessario supporto alla progressiva ripresa delle attività degli operatori economici operanti nel settore del turismo;

CONSIDERATO che, in tale ottica, tutta l'attività dell'Agenzia si configura come indifferibile ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale di riferimento, in quanto necessaria a supportare la ripresa del settore e che, tuttavia, può essere svolta, per la quasi totalità, prevedendo, per tutto il personale, l'alternanza di giornate di lavoro in presenza a giornate di lavoro in modalità agile;

RITENUTO, infatti, che le uniche attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza quotidiana sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. a), del D. L. n° 18/2020, in quanto di supporto all'attività complessiva dell'Agenzia, siano quelle del centralino e del protocollo;


RICHIAMATE le misure adottate dall'A.P.T. per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che sono state riportate in un apposito Protocollo Applicativo, predisposto dall'Agenzia con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., da condividere con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);

RITENUTO, in ragione di tutto quanto sopra esposto e considerato, di dover adottare una nuova *"Direttiva recante misure straordinarie in materia di lavoro agile o smart working"*, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

#### DELIBERA


- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare la nuova *"Direttiva recante misure straordinarie sul lavoro agile o smart working"* nel testo che viene allegato sub "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di disporre che dalla data di efficacia della Direttiva di cui al precedente punto 2) cessano di produrre effetti le disposizioni della *"Direttiva recante misure straordinarie sul lavoro agile o smart working"* di cui alla deliberazione n° 63 del 23 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio *"Affari Generali e Servizio di Segreteria della Direzione"* per la prevista pubblicazione all'Albo pretorio online e al Servizio *"Risorse Umane"* per quanto di competenza.

Il Responsabile della P.O. "Risorse Umane"  
(Dott.ssa Adele Anna Schiroli)



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.


IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Antonio Nicoletti)



La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato



*Allegato "A"*

*"Direttiva recante misure straordinarie sul Lavoro Agile o Smart Working"*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

**PRESO ATTO** che, tra le misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la durata dello stato di emergenza di cui alla suddetta deliberazione del 31 gennaio 2020, è stato previsto il ricorso alla modalità di lavoro agile di cui agli artt. 18 e ss. della Legge n° 81/2017 e ss.mm.ii., anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e con assolvimento degli obblighi di informativa previsti dall'art. 22 della stessa Legge n° 81/2017 in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'I.N.A.I.L.;

**CONSIDERATO** che l'A.P.T. ha dato attuazione alle suddette disposizioni nazionali, introducendo il lavoro agile o *smart working* nella propria organizzazione del lavoro con deliberazione dello scrivente n° 61 del 18 marzo 2020, con la quale: (1) sono state individuate modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile per il personale dell'A.P.T. complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro; (2) sono state individuate le attività indifferibili richiedenti la costante presenza fisica del personale nella sede di lavoro;

**CONSIDERATO** altresì che le misure organizzative adottate con la citata deliberazione n° 61 del 18 marzo 2018 sono state in seguito modificate con la deliberazione n° 63 del 23 marzo 2020 per adeguarle al mutato quadro normativo nazionale e regionale di riferimento ed in particolare all'Ordinanza del Presidente della Regione Basilicata n° 10 del 22 marzo 2020, con la quale sono state adottate misure ancora più restrittive rispetto a quelle nazionali ed in particolare è stato vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale e all'interno del territorio regionale, salvo che per "comprovate esigenze lavorative dirette a garantire l'erogazione dei servizi pubblici essenziali";

**PRESO ATTO** che la normativa nazionale e regionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è ulteriormente cambiata in relazione all'evolversi della emergenza epidemiologica;

**VISTO** in particolare il Decreto Legge 19 maggio 2020, n° 34 che, all'art. 263, ha stabilito che "1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere

conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto legge 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n° 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità (...);

**RICHIAMATO** l'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27, che prevede testualmente "1.(...) Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n° 165/2001, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge n° 81/2017. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informativi nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'art. 18, comma 2, della Legge 22 maggio 2017, n° non torva applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b) (...) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca delle ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (...);

**VISTA** la Direttiva n° 3/2020 del 4 maggio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell'evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni*", con le quali le pubbliche amministrazioni, fermo restando l'obbligo della tutela e sicurezza dei lavoratori, sono state invitate ad un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il loro ruolo propulsivo ai fini della progressiva ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali;

**ESAMINATE** le disposizioni dettate dal Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19" e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Basilicata n° 22 del 17 maggio 2020 e n° 25 del 1° giugno 2020;

**PRESO ATTO** che, per effetto delle disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate, è cessata l'efficacia delle previgenti misure limitative della circolazione all'interno dei singoli territori regionali e degli spostamenti interregionali, salvo successivi provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge 25/03/2020, n° 19 in relazione a specifiche aree del territorio nazionale;

**VALUTATO** che, in relazione al mutato quadro normativo nazionale e regionale di riferimento, si rende necessario ed opportuno rivedere le attività indifferibili dell'A.P.T. e quelle che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, al fine di assicurare il necessario supporto alla progressiva ripresa delle attività degli operatori economici operanti nel settore del turismo;

**CONSIDERATO** che, in tale ottica, tutta l'attività dell'Agenzia si configura come indifferibile ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale di riferimento, in quanto necessaria a supportare la ripresa del settore e che, tuttavia, possa essere svolta, per la quasi totalità, prevedendo per tutto il personale l'alternanza di giornate di lavoro in presenza a giornate di lavoro in modalità agile;

**RITENUTO**, infatti, che le uniche attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza quotidiana sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. a), del D. L. n° 18/2020, in quanto di supporto all'attività complessiva dell'Agenzia, siano quelle del centralino e del protocollo;

**RICHIAMATE** le misure adottate dall'A.P.T. per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che sono state riportate in un apposito Protocollo Applicativo, predisposto dall'Agenzia con il supporto del Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione di cui al D. Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii., da condividere con la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU);

#### **ADOTTA**

#### **la seguente direttiva**

#### **Articolo 1**

#### **(Misure straordinarie per l'applicazione del lavoro agile)**

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19) e, allo stesso tempo, assicurare la continuità e celerità dell'azione amministrativa, fino al 31 dicembre 2020 il lavoro agile è confermato quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nell'Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T., con la sola esclusione delle attività indifferibili da rendere in presenza indicate al successivo comma 4.

2. Resta fermo, pertanto, che tutti i dipendenti dell'Agenzia, con la sola esclusione di quelli addetti alle attività indicate al successivo comma 4, sono autorizzati a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti agli articoli da 18 a 23 della Legge n° 81/2017, ma



nel rispetto del vigente *“Regolamento in materia di lavoro agile o smart working”*, per le parti non derogate dalla presente Direttiva.

3. Al fine di assicurare il necessario supporto alla progressiva ripresa delle attività degli operatori economici operanti nel settore del turismo, a decorrere dal 17 giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2020 la prestazione lavorativa in modalità agile di tutto il personale autorizzato sarà, tuttavia, articolata alternando giornate di *smart working* ad almeno nr. 2 giornate di presenza in ufficio, secondo le modalità che saranno definite con appositi ordini di servizio dello scrivente anche in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica e del quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

4. Sono escluse dallo *smart working* le attività indifferibili da rendere necessariamente in presenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 87, comma 1, lett. a), del D.L. n° 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n° 27, di seguito indicate: centralino telefonico; protocollo.

5. Il luogo dove svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere scelto dai lavoratori nel più rigoroso rispetto sia del vigente *“Regolamento in materia di lavoro agile o smart working”* che delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio.

6. Fino a diversa determinazione dello scrivente, i dipendenti continueranno a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile utilizzando i dispositivi personali (personal computer, cellulare, etc.) e sostenendone i relativi costi.

7. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti saranno tenuti a rispettare la programmazione periodica della loro attività, che sarà definita insieme al diretto responsabile di cui al comma 8, con l'indicazione delle priorità e, conseguentemente, degli obiettivi di breve-medio periodo. La verifica del conseguimento degli obiettivi sarà effettuata dallo stesso responsabile con le modalità ritenute opportune (stesura di una reportistica secondo una cadenza concordata, momenti di confronto nei giorni di presenza in sede, etc.).

8. Ai fini della programmazione delle attività di cui al comma precedente, il Direttore Generale è il responsabile di riferimento per l'organizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi dei funzionari titolari di Posizione Organizzativa, e questi ultimi sono i responsabili di riferimento per l'organizzazione delle attività e il perseguimento degli obiettivi dei dipendenti afferenti ai singoli Servizi dell'Agenzia.

9. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile i dipendenti saranno tenuti ad assicurare l'esecuzione dell'attività ordinaria e/o quella che sarà concordata con il diretto responsabile, in correlazione temporale della fascia oraria giornaliera ordinaria, in sostanziale corrispondenza del normale orario di lavoro (pause, interruzioni e flessibilità).

10. Per quanto l'art. 87, comma 1, lett. b), del D.L. n° 18/2020 abbia esonerato le pubbliche amministrazioni dagli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della Legge n° 81/2017 e ss.mm.ii., i dipendenti che non l'abbiano già fatto dovranno prendere visione della "Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, Legge n° 81/2017" già allegata alla Direttiva del 23/03/2020, nonché dell'ulteriore documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) raggiungibile al seguente link <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-decreto-pcm-2020-11-marzo.html>.

11. Resta fermo che il lavoro agile è comunque una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e recepisce interamente tutta la disciplina prevista dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di assenze, orario di lavoro, ferie, etc. Conseguentemente anche allo *smart working* si applica la disciplina ordinaria delle ferie dettata dall'art. 28 del C.C.N.L. del 21/05/2018, al cui rispetto tutti i dipendenti sono tenuti.

## **Articolo 2** **(Efficacia della direttiva)**

1. La presente direttiva ha efficacia dal 17 giugno al 31 dicembre 2020, salvo eventuali successive modifiche in ragione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica e dei provvedimenti che saranno adottati dalla autorità competenti.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla presente direttiva cessano di produrre effetti le disposizioni della "Direttiva recante misure temporanee sul lavoro agile o *smart working*" di cui alla deliberazione n° 63 del 23 marzo 2020 e ss.mm.ii.

Matera, 16 giugno 2020

**Il Direttore Generale**  
**(Ing. Antonio Nicoletti)**

